

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER L'EMILIA-ROMAGNA  
SEZIONE DI PARMA

N. 108/01 REG.RIC.  
N. 245 REG.SEN.  
ANNO 2004

composto dai Signori:

Dott. Gaetano Ciccìò	Presidente
Dott. Umberto Giovannini	Consigliere Rel.est
Dott. Italo Caso	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 108 del 2001, proposto da Banca Popolare di Verona – Banco di S. Geminiano e San Prospero s.c.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CARULLO e dall'Avv. Giovanni PINARDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Parma, via Salnitrra n. 4

contro

Comune di Novellara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ermes COFFRINI ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, piazzale Santafiora n. 7;

e nei confronti

di Banca Reggiana di Credito Cooperativo s.c.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ermes COFFRINI ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del

T.A.R., in Parma, piazzale Santafiora n. 7

per l'annullamento

a) del provvedimento di esito dell'asta pubblica relativa alla concessione, da parte del Comune di Novellara, del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 1/1/2001 31/12/2005; b) della determinazione n. 735 del 12/12/2000 con cui la suddetta Amministrazione Comunale ha affidato il servizio di tesoreria comunale alla Banca Reggiana di Credito Cooperativo s.c.r.l.; c) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e, in particolare, il verbale della commissione tecnica di valutazione del 7/12/2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale di Novellara e della Banca Reggiana di Credito Cooperativo s.c.r.l., entrambe intimare;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23/3/2004, il dr. Umberto GIOVANNINI; udito, altresì, l'Avv. ROSSOLINI, in delegata sostituzione dell'Avv. PINARDI per la ricorrente e l'Avv. COFFRINI per l'Amministrazione Comunale di Novellara e per la Banca Reggiana di Credito Cooperativo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso n. 108 del 2001, notificato il 13/2/2001 e depositato il 27/2/2001, la ricorrente chiede l'annullamento: a) del provvedimento di esito dell'asta pubblica relativa alla concessione, da parte del Comune di Novellara, del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 1/1/2001 31/12/2005; b) della determinazione n. 735 del 12/12/2000 con cui la suddetta Amministrazione Comunale ha affidato il servizio di tesoreria comunale alla Banca Reggiana di Credito Cooperativo s.c.r.l.; c) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e, in particolare, il verbale della commissione tecnica di valutazione del 7/12/2000.

Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dell'impugnativa, i seguenti motivi in diritto:

- 1) Eccesso di potere per violazione della “lex specialis” della gara nonché per illogicità e falso presupposto di fatto; Violazione ed erronea applicazione dell'art. 209 del D. Lgs. n. 267 del 2000;**

La Banca Reggiana di Credito Cooperativo, aggiudicataria del servizio ed attuale controinteressata, non poteva partecipare alla gara perché mancante del necessario requisito di essere istituto che già era tesoriere.

Ciò risulta dal combinato disposto delle prescrizioni di cui ai punti n. 3 e n. 8 del bando da cui si evince che erano soggetti ammissibili alla gara solo quelli svolgenti l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 1993 e che sarebbe stato attribuito un

punteggio tra 1 e 10 relativamente “agli elementi necessari inerenti il servizio” solo ai concorrenti che avessero già effettivamente svolto detta attività per almeno un ente pubblico.

**2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento di potere, ingiustizia manifesta e contraddittorietà; Violazione dell’art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995;Eccesso di potere per violazione della “lex specialis”;**

Riguardo al parametro di valutazione relativo alla “efficienza del servizio connesso al grado di automazione delle operazioni di tesoreria (oltre all’attuale orario di apertura dello sportello)” la Commissione ha attribuito 2 punti alla ricorrente, qualificando “buono” il servizio dalla stessa offerto, mentre ha attribuito il punteggio massimo (tre punti) alla controinteressata, qualificando come “ottimo” il suo servizio.

Detta valutazione è illogica, in quanto il servizio offerto dalla banca controinteressata è solo virtuale non reale, mentre quello proposto dalla ricorrente è concreto e certo, avendo essa svolto il servizio per il Comune per il periodo precedente a quello oggetto di gara.

La Commissione ha ritenuto “sintetica” la relazione con cui l’istante ha illustrato il suddetto elemento di valutazione, non tenendo presente che l’efficienza del servizio reso dalla ricorrente era verificabile in concreto, dal momento che essa è l’attuale concessionaria del servizio e comunque non

provvedendo, come era doveroso fare, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995 a richiedere alla concorrente una più dettagliata esplicitazione degli elementi già forniti.

Se la Commissione avesse applicato correttamente i principi generali, avrebbe dovuto applicare punti 0 alla controinteressata che ha effettuato una relazione su un'efficienza solo ipotizzata e punti 3 – il massimo – all'offerta della ricorrente, quale offerta migliore come previsto dal bando.

**3) Eccesso di potere per violazione del bando; illogicità e disparità di trattamento; carenza di motivazione;**

Nel bando è prescritto che i punteggi debbono essere assegnati secondo un criterio proporzionale e cioè “all'istituto che presenterà l'offerta migliore verrà assegnato il punteggio massimo: all'altro verranno assegnati i punteggi proporzionalmente inferiori rispetto alla migliore offerta”.

La Commissione non ha applicato detto criterio proporzionale, dato che laddove all'offerta migliore ha assegnato il punteggio massimo, alla seconda ha assegnato un punteggio uguale a zero.

Tale operazione è stata fatta per tutti i requisiti, eccetto per quello relativo all'efficienza del servizio connesso al grado di automazione, risultando così in modo manifesto l'irrazionalità con la quale ha operato la Commissione.

I procedimenti matematici di calcolo indicati nell'all. B3 della determinazione dirigenziale n. 636 del 4/11/2000 sono stati evidentemente previsti per un numero di istituti concorrenti

superiori a 2 e pertanto la Commissione, quando ha rilevato che alla gara in questione erano stati ammessi solo due istituti e in ogni caso prima dell'apertura delle buste e della valutazione delle offerte, avrebbe dovuto rideterminare le modalità procedurali in modo che l'attribuzione dei punteggi rispettasse il predetto criterio proporzionale.

La pedissequa applicazione dei criteri allegati al bando, invece, ha finito per negare lo stesso criterio della proporzionalità.

Se i punteggi fossero stati attribuiti proporzionalmente, e cioè attribuendo, per ogni elemento da valutare, il punteggio massimo all'offerta migliore e un punteggio inferiore, calcolato proporzionalmente a tale offerta, a quella dell'altra concorrente, l'istituto ricorrente sarebbe risultato il vincitore della gara con punti 57,159 rispetto ai punti 50,310 che avrebbero dovuto essere attribuiti alla Banca Reggiana di Credito Cooperativo s.c.r.l..

#### **4) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e illogicità;**

La gara è illegittima laddove è stato attribuito un punteggio ad un elemento: "gratuità o onerosità pagamenti a favore dei beneficiari per bonifici" che prevedeva vantaggi non già a favore dell'Amministrazione Comunale appaltante bensì di terzi soggetti.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto illegittima la clausola di un bando di gara che imponeva ai concorrenti di promettere regalie, in quanto prescrizione che altera la

concorrenza, costringendo l'appaltatore a finanziare, al di fuori di ogni regola, soggetti o attività neppure previamente identificabili, con la conseguenza che l'interesse ad ottenere l'appalto viene spostato al di fuori dell'area del legittimo profitto d'impresa.

# Con memoria depositata in data 12/3/2004, l'istituto bancario ricorrente, dopo avere ribadito le suesposte argomentazioni e avere replicato alle difese avversarie, conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e di condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali.

§ § §

L'Amministrazione Comunale resistente, costituitasi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso, ne chiede la reiezione, vinte le spese.

§ § §

Anche la Banca Reggiana di Credito Cooperativo si è costituita in giudizio, chiedendo anch'essa la reiezione del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio.

§ § §

Alla pubblica udienza del 23/3/2004, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

#### DIRITTO

Con il presente ricorso, la Banca Popolare di Verona – Banco di S. Gemignano e S. Prospero s.c.r.l. (di seguito chiamata "Banco") chiede l'annullamento dei provvedimenti con i quali l'Amministrazione Comunale di Novellara (RE) ha concluso il

procedimento di gara pubblica relativa alla concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.1.2001 – 31.12.2005, affidando il predetto servizio alla Banca Reggiana di Credito Cooperativo (di seguito chiamata “Credito”), classificatasi al primo posto della graduatoria di gara.

Con il primo mezzo d’impugnazione, il “Banco” sostiene che l’istituto aggiudicatario non avrebbe potuto partecipare alla gara e che, comunque, esso avrebbe dovuto essere escluso dalla stessa, in quanto, per effetto del combinato disposto delle prescrizioni contenute nei punti 3 e 8 del bando, all’asta pubblica non potevano essere ammessi quegli istituti non aventi alcuna precedente esperienza di “tesoriere” di enti pubblici territoriali.

Il Collegio osserva che il motivo è infondato, in quanto le suesposte argomentazioni non trovano alcun supporto né in riferimento al dato testuale delle disposizioni in parola, né riguardo alla “ratio” dei richiamati punti della “lex specialis” di gara.

Il punto 3 del bando prescrive, per quanto in questa sede interessa, che “la gara è riservata esclusivamente ad Istituti Bancari autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385...”, con ciò espressamente ammettendo la partecipazione alla gara di quegli istituti di credito che siano in possesso della specifica autorizzazione a svolgere i servizi di tesoreria.

Il punto 8 del bando, invece, nella parte di tale disposizione segnalata dalla ricorrente: “Elementi di carattere generale relativi

agli istituti bancari ed elementi tecnici inerenti il servizio”, attribuisce, riguardo alla sottovoce: “a) Servizi analoghi svolti per enti pubblici territoriali”, punteggi fino ad un massimo di tre punti da calcolarsi in modo direttamente proporzionale al numero degli enti per i quali il concorrente ha in precedenza svolto servizio di tesoreria o servizio analogo.

Sulla base della suddetta disposizione, al concorrente che ha già prestato servizi di tesoreria per uno e fino a cinque enti territoriali è attribuito un punto; il servizio prestato per sei e fino a dieci enti è premiato con l’attribuzione di due punti mentre a coloro che hanno prestato detto servizio a più di dieci enti è assegnato il punteggio massimo di tre punti.

Tale norma non prevede, come è logico, alcuna attribuzione di punteggio per quegli Istituti di Credito che, pur in possesso dell’autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria per enti pubblici e che, quindi, avevano pieno diritto a partecipare alla gara in questione, non hanno mai svolto tale servizio.

La disposizione in parola, pertanto, deve essere interpretata ed applicata come in concreto ha fatto la Commissione e cioè non attribuendo alcun punto al concorrente “Credito” che, riguardo al predetto elemento di valutazione, non aveva indicato alcun servizio di tesoreria precedentemente svolto.

D’altra parte, anche se si volesse seguire, per mera ipotesi, l’interpretazione delle richiamate disposizioni del bando esposta in ricorso, si perverrebbe a conclusioni manifestamente illogiche prima

ancora che illegittime per contrasto con i principi regolatori delle pubbliche gare e con la “ratio” delle disposizioni stesse.

Infatti, non consentire, a soggetti in possesso della specifica autorizzazione prevista dalla legge, di partecipare ad una pubblica gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale contrasterebbe in primo luogo con l'interesse pubblico che alle gare partecipi il maggior numero di concorrenti che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti e, in secondo luogo, siffatta esclusione non rispetterebbe nemmeno i principi posti a tutela della libera e leale concorrenza tra imprese, posto che la preclusione a partecipare alla gara o l'esclusione dalla stessa di istituti bancari regolarmente autorizzati a prestare servizio di tesoreria per enti pubblici territoriali restringerebbe e in definitiva riserverebbe, del tutto ingiustificatamente, la possibilità di divenire affidatari del servizio in questione ai soli istituti che hanno già svolto almeno un servizio analogo per detti enti.

Siffatta interpretazione, peraltro, si pone anche in evidente contrasto con la “ratio” di quelle disposizioni del bando che, come si è anticipato, da un lato ammettono a partecipare alla gara tutti gli istituti di credito che siano in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 1993 e che, dall'altro lato e nel contesto di un'asta pubblica finalizzata ad aggiudicare il servizio all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 17/3/1995 n. 157, valutano le precedenti specifiche esperienze di ciascun istituto concorrente,

non già quale requisito di partecipazione alla gara, ma unicamente (e logicamente) in termini di maggior punteggio (per un massimo di 3 punti) attribuibile a questi istituti bancari rispetto a quelli che non possono vantare tale specifica esperienza.

Con il secondo motivo, il “Banco” ritiene illegittima l’attribuzione, riguardo all’elemento di valutazione di cui al punto 8 lett. b) “efficienza del servizio connesso al grado di automazione delle operazioni di tesoreria (oltre all’attuale orario di apertura dello sportello) di punti 2 alla sua offerta e del massimo punteggio (3 punti) al “Credito” e ciò in primo luogo perché quest’ultimo – a differenza del “Banco” che ha gestito effettivamente il servizio di tesoreria del Comune di Novellara per il periodo immediatamente precedente a quello oggetto di affidamento mediante la gara pubblica in questione – ha presentato la propria offerta sulla base di un servizio con livello di automazione solamente ipotizzato e, in secondo luogo, perchè la Commissione, nel valutare quale “sintetica” la relazione inerente il servizio automatizzato offerto dal “Banco”, avrebbe dovuto – prima di attribuire un punteggio all’offerta relativa a tale elemento - richiedere al concorrente di fornire chiarimenti relativamente ai punti che essa riteneva non fossero stati compiutamente analizzati e/o illustrati.

Ritiene il Collegio che anche tali considerazioni non possano essere condivise, in quanto risulta palese che la relazione richiesta ai concorrenti affinché essi descrivessero il servizio ed il relativo livello di automazione offerti non potesse che riguardare un servizio

progettato che, peraltro, doveva risultare valutabile, da parte della Commissione, anche in termini di sua realizzabilità in concreto, proprio mediante l'analitica esplicitazione, da parte del concorrente, delle varie fasi e scansioni delle procedure previste nonché dei mezzi tecnici e sistemi operativi mediante i quali sarebbe stato possibile raggiungere il grado di automazione offerto.

Sotto tale profilo, pertanto, e tenuto conto dell'ampia discrezionalità attribuita dal bando di gara alla Commissione per valutare il servizio "progettato" da ogni singolo concorrente, da un lato appare inconferente il richiamo, effettuato dal "Banco" al fatto che essa ha gestito il servizio fino ad ora, poiché era oggetto di valutazione, da parte della Commissione di gara, unicamente il livello di automazione del servizio che dovrà essere reso dall'aggiudicatario per tutto il periodo indicato dal bando e dall'altro lato che non sembra viziato per illogicità l'operato della commissione di gara laddove essa ha ritenuto di valutare con un punteggio inferiore a quello massimo assegnabile, l'offerta prodotta dal "Banco", non essendo detta offerta risultata pienamente convincente anche a causa della riscontrata sinteticità della relazione.

Anche il terzo mezzo d'impugnazione non può essere accolto, dal momento che, con esso, il "Banco" imputa alla Commissione, in definitiva, di avere pedissequamente seguito le prescrizioni contenute nel bando riguardo ai punteggi da attribuire ai due soli istituti partecipanti alla gara.

Più specificamente, il "Banco" ritiene che, avendo il bando prescritto

che l'attribuzione dei punteggi relativi ai vari elementi di valutazione dovesse essere effettuata secondo un criterio proporzionale e cioè in modo che "all'istituto che presenterà l'offerta migliore verrà assegnato il punteggio massimo: all'altro verranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori rispetto alla migliore offerta..."come da..."dettaglio formule e giudizi nella scheda offerta, indicata come allegato B3", la Commissione, una volta rilevato che la partecipazione alla gara di due soli concorrenti avrebbe comportato – mediante l'applicazione delle formule matematiche previste nel suddetto allegato B3 – l'attribuzione automatica, per ciascun elemento di valutazione - del punteggio massimo all'offerta migliore e di zero punti all'altra offerta, avrebbe dovuto determinarsi – prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte - nel senso di ripristinare la proporzionalità tra queste ultime, attribuendo alla migliore il punteggio massimo e alla seconda un minore punteggio calcolato percentualmente sull'offerta migliore.

Il Collegio ritiene che anche in questo caso l'operato della commissione di gara sia immune dai vizi segnalati dalla società ricorrente.

Il bando prescriveva un ben individuato criterio con il quale calcolare i punteggi da assegnare agli istituti concorrenti, basato su formule matematiche mediante le quali, riguardo a due dei tre elementi di valutazione, una volta attribuito il punteggio massimo all'offerta migliore, era possibile determinare automaticamente e in modo proporzionale il punteggio da attribuire alle restanti offerte.

Peraltro, la circostanza che all'asta pubblica in questione partecipassero o fossero ammessi soltanto due istituti di credito non è stata espressamente prevista dal bando, per cui, dato che tale fatto non precludeva in astratto né ha precluso in concreto l'attribuzione ai due concorrenti di un punteggio per ogni elemento di valutazione, la Commissione legittimamente ha applicato le prescrizioni del bando assegnando ai concorrenti il punteggio risultante dall'applicazione delle formule previste nell'allegato B 3 e, riguardo al terzo elemento di valutazione, i criteri parimenti dettagliatamente previsti in tale atto facente parte integrante del bando di gara.

D'altra parte, non sembra che la Commissione, applicando tale sistema di attribuzione del punteggio, abbia oltrepassato i limiti della logica, dal momento che non è inusuale, nelle gare pubbliche da aggiudicarsi con il metodo che premia l'offerta più vantaggiosa quale risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dai concorrenti nei vari elementi di valutazione e che vedono fronteggiarsi solo due concorrenti, l'attribuzione, riguardo a ciascun elemento, del punteggio massimo all'offerta migliore e di zero punti alla seconda offerta.

In tali casi, infatti, un minimo di proporzionalità tra le offerte e i punteggi assegnati alle stesse risulta garantito dal diverso "peso" attribuito nel bando ai vari elementi di valutazione e, quindi, al diverso punteggio massimo individuato per ciascuno di essi, di guisa che più facilmente risulterà aggiudicataria della gara l'impresa che avrà conseguito il punteggio massimo (con conseguente maggior

distacco dall'altra concorrente) riguardo agli elementi che preventivamente l'Amministrazione appaltante ha giudicato più importanti.

Ulteriore testuale conforto alla tesi suesposta proviene dalle stesse prescrizioni del bando, laddove esso, sempre nell'allegato B3 (alla determinazione dirigenziale n. 636 del 4/11/2000), ha espressamente previsto, limitatamente all'elemento ritenuto di minore importanza: "Elementi di carattere generale", l'attribuzione di un punteggio non proporzionale a quello massimo assegnato all'offerta migliore mediante l'applicazione di una delle due formule matematiche di cui si è già riferito, ma di un punteggio ragguagliato ad altri parametri, quali ad es. il numero di enti per i quali il concorrente aveva già svolto servizio quale "tesoriere" e il numero di ore di ampliamento del normale orario di servizio dello sportello di tesoreria offerto.

Tali specifiche prescrizioni in ordine ai criteri di attribuzione del punteggio ad uno dei tre elementi di valutazione stanno ad indicare, ad avviso del Collegio, che laddove l'Amministrazione ha ritenuto di derogare al criterio di valutazione proporzionale delle offerte come risultante dall'applicazione di due distinte formule matematiche riportate in allegato al bando, l'ha indicato espressamente, per cui nulla può imputarsi alla Commissione di gara, avendo questa applicato precisamente i diversi ma dettagliati criteri di valutazione previsti dalla "lex specialis".

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia (orientamento pienamente condiviso dal

Tribunale), nel caso in cui la procedura di individuazione del contraente non presupponga un'aggiudicazione automatica, ma derivi – come nella gara oggetto della presente causa – da una pluralità di elementi di valutazione, solamente nel caso in cui il bando di gara non indichi detti elementi in ordine decrescente di importanza e non specifichi dettagliatamente i criteri di attribuzione del punteggio relativi a ciascun elemento di valutazione, la Commissione giudicatrice della gara – prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte - potrà introdurre elementi di specificazione pur sempre restando nell'ambito dei criteri generali prefissati dal bando (v. C.d.S. sez. V, 13/4/1999 n. 412).

Riguardo alla gara in esame, in cui il bando ha individuato dettagliatamente gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza e ha specificato altresì i criteri di attribuzione del punteggio ai diversi elementi, tali necessari presupposti operativi non sussistevano, per cui qualsiasi intervento che la commissione avesse intrapreso per modificare tale sistema di attribuzione del punteggio, si sarebbe tradotto in un'illegittima violazione delle dettagliate prescrizioni contenute nella “lex specialis”.

Il Collegio deve conclusivamente osservare che le dedotte censure non colgono nel segno, in quanto esse, semmai, avrebbero dovuto essere azionate avverso il bando di gara che, come si è detto, ha previsto dettagliatamente i vari criteri di attribuzione del punteggio per i tre diversi elementi di valutazione delle offerte dei concorrenti. Peraltro, dalle censure stesse e dal complessivo contenuto del

ricorso, non è dato rilevare che il “Banco” abbia impugnato tale atto presupposto.

Anche il quarto e ultimo motivo di ricorso, infine, non può trovare accoglimento, dato che anch'esso andava eventualmente proposto avverso il non gravato bando di gara, essendo in tale atto previsto l'elemento di valutazione (che peraltro doveva essere preso in considerazione dalla Commissione di gara solo in caso di parità di punteggio finale) costituito dai contributi offerti dai concorrenti all'ente pubblico per iniziative sportive, culturali, sociali o di recupero di beni artistici.

Per quanto sopra esposto, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 108 del 2001 di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari legali relativi al presente giudizio che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila /00) oltre I.V.A. e c.p.a., di cui €. 1.500,00 in favore del Comune di Novellara ed €. 1500,00 in favore della Banca Reggiana di Credito Cooperativo s.c.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2004.

f.to Gaetano Ciccìo

Presidente

f.to Umberto Giovannini

Consigliere Rel.est.

Depositata in Segreteria ai sensi dell'art.55 L. 27/4/82, n.186.

Parma, li 28 maggio 2004

f.to Eleonora Raffaele

Il Segretario